




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 544 e abb.-A

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore

N. 64 – 29 giugno 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 544 e abb.-A

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore

N. 64 – 29 giugno 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
FINALITÀ E STRUTTURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	- 3 -
ARTICOLI 2-3	- 4 -
MISSIONE E IDENTITÀ DEGLI I.T.S. <i>ACADEMY</i>	- 4 -
ARTICOLO 4	- 5 -
REGIME GIURIDICO DEGLI I.T.S. <i>ACADEMY</i>	- 5 -
ARTICOLO 5	- 8 -
STANDARD MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI	- 8 -
ARTICOLO 6	- 9 -
VERIFICA E VALUTAZIONE FINALI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI RELATIVI CREDITI	- 9 -
ARTICOLO 7	- 10 -
ACCREDITAMENTO DEGLI I.T.S. <i>ACADEMY</i>	- 10 -
ARTICOLO 8	- 11 -
RACCORDI TRA I.T.S. <i>ACADEMY</i> E SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	- 11 -
ARTICOLO 9	- 12 -
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MISURE NAZIONALI DI SISTEMA E ORIENTAMENTO	- 12 -
ARTICOLO 10	- 13 -
PERCORSI I.F.T.S.	- 13 -
ARTICOLI 11 E 12	- 14 -
COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO	- 14 -
ARTICOLI 13 E 14	- 18 -
ANAGRAFE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA	- 18 -
ARTICOLI 15 E 16	- 20 -
DISPOSIZIONI FINALI	- 20 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	544 e abb.-A
Titolo:	Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Toccafondi
Commissione di merito:	
Gruppo:	IV
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente¹ (seduta del 24 giugno 2021).

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportate sinteticamente le disposizioni della proposta che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Finalità e struttura del Sistema di Istruzione tecnica superiore

La norma dichiara che, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la presente legge contiene disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) di

¹ Il testo risulta dagli abbinamenti con gli AC 2387, 2692, 2868, 2946 e 3014.

cui al DPCM 25 gennaio 2008², di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 7/2007³, gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) che assumono la denominazione di “Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S. *Academy*)”.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLI 2-3

Missione e identità degli I.T.S. *Academy*

Le norme attribuiscono agli I.T.S. *Academy* il compito di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali (articolo 2, comma 1): la disposizione ribadisce, con lievi modificazioni, quanto già disposto a legislazione vigente dall'articolo 4 del DPCM 25 gennaio 2008.

Gli ITS hanno anche altri compiti, tra i quali, la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche o le politiche attive del lavoro.

Inoltre, nel primo quinquennio, costituisce priorità strategica degli I.T.S. *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal P.N.R.R. (articolo 2, comma 2).

Ai sensi dell'articolo 3, ciascun I.T.S. *Academy* “fa riferimento” (così la norma) a una specifica area tecnologica individuata con decreto ministeriale (o, fino all'adozione del decreto, a una delle aree tecnologiche previste dal DPCM 25 gennaio 2008).

A determinate condizioni gli I.T.S. *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica.

Nel decreto sono definite le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica, gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura ed eventuale ambito in cui essa si articola e i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme che, inoltre, per buona parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente.

² Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

³ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

ARTICOLO 4

Regime giuridico degli I.T.S. *Academy*

Normativa vigente. Nelle linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori (ITS) (Allegato a) del DPCM 25 gennaio 2008), si prevede la configurazione di fondazioni di partecipazione per l'istituto tecnico superiore che acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura. Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione allo schema-tipo di statuto unito al DPCM quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

Come soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori vengono indicati: un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università) che partecipano come soci fondatori è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875), nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di indirizzo.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, dai beni mobili e immobili anche futuri, dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Sono organi della Fondazione il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico, l'Assemblea di partecipazione e il Revisore dei conti.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti per tali circostanze dal codice civile⁴.

⁴ In particolare, con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, più specificamente, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

La norma ribadisce la previsione della costituzione degli I.T.S. *Academy* in fondazioni (secondo il modello della fondazione di partecipazione) cui si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, con l'acquisizione della personalità giuridica⁵ mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura territorialmente competente (articolo 4, comma 1).

Rispetto alla normativa vigente nel novero dei possibili soggetti fondatori degli I.T.S. *Academy* si aggiungono i centri di ricerca, pubblici o privati, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. *Academy* e altri soggetti fondatori (comma 3).

Inoltre, ciascuna Fondazione ITS *Academy* stabilisce, con proprio statuto, requisiti di partecipazione, procedura di ammissione, limiti e natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché diritti e gli obblighi ed eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base di schema definito a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione (articolo 4, comma 4).

Viene ribadita la richiesta di documentata esperienza nel campo dell'innovazione per i soggetti fondatori, così come la possibilità di divenire fondatori per tutti quei soggetti - persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti o agenzie - che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto. Infine, alla Fondazione I.T.S. *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli sopra elencati (articolo 4, comma 5).

Non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla normativa vigente per quanto concerne la contribuzione dei soggetti fondatori alla costituzione del patrimonio della fondazione I.T.S. *Academy*, e alla relativa composizione (articolo 4, comma 6).

Sono organi essenziali della Fondazione I.T.S. *Academy*: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale e l'assemblea dei partecipanti (articolo 4, comma 7), con una semplificazione rispetto alla normativa vigente che prevede quali organi necessari: Consiglio di indirizzo, Giunta esecutiva, Presidente, Comitato tecnico-scientifico, Assemblea di partecipazione e Revisore dei conti.

Si ribadisce il potere di controllo prefettizio sull'amministrazione della Fondazione, già previsto a legislazione vigente (articolo 4, comma 8).

Ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. *Academy* si applicano (articolo 4, comma 9):

- il D.lgs. n. 184/1997⁶, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati;
- le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

⁵ Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000.

⁶ Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. n. 335/1995, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Si ribadisce (come già previsto a leg. vig.) che i diplomi di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico e si stabilisce con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili (articolo 4, comma 10).

Infine, gli I.T.S. *Academy* possono essere destinatari delle agevolazioni finanziarie disponibili nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 4, comma 11).

In particolare, si richiamano le disposizioni del D.L. n. 83/2012⁷ contenenti misure relative al campo di applicazione, soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento (articolo 60), al Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (articolo 61), alle modalità di attuazione e procedure di valutazione (articolo 62) e alle disposizioni finali (articolo 63). Si evidenzia come al FIRST confluiscono tutte le risorse per gli interventi previsti dal Fondo per le agevolazioni della ricerca, il fondo per gli investimenti della ricerca di base, il Fondo per le aree sottoutilizzate e ferme restando le norme relative al credito agevolato del FAR. Il Fondo è stato da ultimo incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro dall'articolo 238, comma 4 del D.L. n. 34/2020

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i commi da 1 a 8, che disciplinano l'istituzione, il funzionamento e i controlli prefettizi delle Fondazioni ITS e il comma 10, che disciplina il valore del titolo conseguito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che le norme in gran parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e hanno carattere ordinamentale. Esse inoltre per lo più disciplinano soggetti (le fondazioni), attualmente esterni al perimetro della p. a., mentre le attività delle amministrazioni pubbliche sono configurate come eventuali e facoltative, e dunque potranno essere svolte qualora sussistano le pertinenti disponibilità di risorse. Per quanto riguarda i controlli prefettizi, la relativa attribuzione è già svolta a legislazione vigente.

Sarebbe peraltro utile una valutazione del Governo volta a verificare se, alla luce del regime normativo previsto, possano determinarsi, per taluni istituti, i presupposti per un'eventuale classificazione nel settore della p.a., in ragione, fra l'altro, dei soggetti partecipanti alla fondazione e del regime dei finanziamenti.

Non si hanno osservazioni neppure circa il comma 11 che estende alle fondazioni l'accesso a determinati contributi previsti a legislazione vigente in quanto i contributi previsti (D.L. n.

⁷ Misure urgenti per la crescita del Paese.

83/2012) operano nel quadro delle risorse stanziato, per cui l'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici relativi ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. Academy (comma 9), si rileva che tale disposizione estende l'ambito di applicazione di cui agli articoli da 2 a 4 del D. Lgs. 184/1997, limitato a legislazione vigente ai corsi universitari e ai periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. L'estensione comporta, da un lato, l'incremento delle entrate contributive in ragione del versamento degli oneri del riscatto ma, in prospettiva, l'incremento delle prestazioni (quote maggiorate di ratei pensionistici e anticipo della decorrenza). In proposito, appare quindi necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi necessari ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame, e ciò anche con riferimento alle minori entrate fiscali connesse al regime di deducibilità previsto per gli oneri contributivi in oggetto.

Il medesimo comma, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni fiscali, relative al regime di deducibilità per le rette versate e all'applicazione, nei confronti delle Fondazioni I.T.S. Academy, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Anche in relazione a tale profilo, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti finanziari, in termini di gettito tributario, derivanti dalla disposizione in esame.

ARTICOLO 5

Standard minimi dei percorsi formativi

Normativa vigente. L'articolo 7 del DPCM 25 gennaio 2008 prevede che per il conseguimento del diploma di tecnico superiore i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.

I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

La norma prevede che i percorsi degli I.T.S. *Academy* si articolano in semestri strutturati in due livelli: un primo livello, della durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione e un II livello, della durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione (comma 1).

A conclusione dei percorsi, previa verifica e valutazione finali, si consegue il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello (comma 2). Vengono quindi disciplinate, di tali percorsi, sia le caratteristiche comuni che gli standard organizzativi minimi (commi 3 e 4).

Nell'ambito dei percorsi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla Fondazione I.T.S. *Academy*, con contratto d'opera, a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. *Academy* per almeno:

- il 60 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, con specifica esperienza professionale [comma 5, lettera *a*)];
- il 20 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i *Competence Center*, Centri di trasferimento tecnologico e *Digital Innovation Hub*, operanti nell'area tecnologica di riferimento degli I.T.S. *Academy*; tali docenti e ricercatori possono essere assegnati alle Fondazioni I.T.S. *Academy* in posizione di comando, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione [commi 5, lettera *b*), e comma 6].

Infine, ai percorsi di formazione degli I.T.S. *Academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore I.F.T.S. della durata di 800 ore (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 6

Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti

La norma demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato i percorsi e per la relativa certificazione. Vengono quindi indicati i principi cui si ispira la certificazione dei percorsi e il riconoscimento dei crediti formativi (commi 1-5).

Inoltre, si autorizzano gli I.T.S. *Academy* alle attività di intermediazione di manodopera⁸, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma demanda a un decreto ministeriale la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame e di valutazione finale, senza disciplinare specificamente l'eventuale corresponsione di emolumenti comunque denominati o le spese di funzionamento degli organi. Le commissioni sono peraltro già previste, con le medesime funzioni, a legislazione vigente (art. 8 del DPCM 25 gennaio 2008). Ciò premesso, considerato che di tali commissioni potrebbero far parte soggetti appartenenti ad enti pubblici ovvero che le stesse potrebbero operare presso amministrazioni pubbliche, andrebbe chiarito se dalla loro costituzione o dal loro funzionamento siano attesi oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Accreditamento degli I.T.S. *Academy*

Le norme prevedono che gli I.T.S. *Academy*, quale condizione per l'accesso al sistema di finanziamento, ottengano l'accreditamento nazionale sulla base di standard e requisiti minimi previsti nella norma e un procedimento disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione (commi 1 e 2).

Vengono altresì disciplinati i casi di revoca (comma 3) e gli standard e i requisiti minimi per l'accreditamento nazionale (articolo 7, comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se dagli adempimenti amministrativi finalizzati all'accreditamento (lo svolgimento dei quali risulta obbligatorio, su semplice richiesta dell'ente interessato), derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni competenti. In questo caso, andrebbero indicate le risorse con cui far fronte ai predetti adempimenti, posto che il testo non prevede espressamente la corresponsione di tariffe a carico dei richiedenti commisurate ai costi sostenuti dalla p.a. ai fini dell'accreditamento.

⁸ ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 276/2003, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

ARTICOLO 8

Raccordi tra I.T.S. *Academy* e sistema dell'università e della ricerca

Le norme, nel ribadire quanto già previsto a legislazione vigente, consentono la conclusione di “patti federativi” tra I.T.S. *Academy* e le istituzioni universitarie. La norma in esame, con previsione di carattere innovativo, indica le finalità dei patti federativi:

- conseguimento di lauree a orientamento professionale;
- innalzamento e specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, per costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale.

Si rammenta che i patti federativi fra università sono disciplinati dall'art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa) della legge n. 240/2010, Norme in materia di organizzazione delle università, ai cui sensi due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. In particolare, il comma 2 del medesimo articolo (richiamato dalla norma qui in esame) statuisce che la federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, “ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008...”

All'articolo 3, ora citato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e lo stesso risulta assistito dalla clausola di neutralità di cui all'articolo 29 della medesima legge n. 240.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti (comma 2):

- i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni I.T.S. *Academy* e le istituzioni universitarie delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
- i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli I.T.S. *Academy*, e i percorsi di laurea a orientamento professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
- l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli I.T.S. *Academy* a conclusione dei percorsi, di differente livello.

Infine, si prevede la partecipazione dei presidenti delle fondazioni ITS aventi sede nella regione nei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 25/1998.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la disposizione in esame ribadisce (specificandone le finalità e talune modalità attuative e procedurali) il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente, cui non sono stati

ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, per di più, sono assistite da una clausola di neutralità (art. 29 legge n. 240/2010).

ARTICOLO 9

Programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento

Le norme prevedono che la costituzione degli I.T.S. *Academy* avvenga nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e con il coinvolgimento delle parti sociali.

Per favorire lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il Coordinamento nazionale (di cui all'articolo 11) individua linee di azione nazionali attraverso:

- programmi pluriennali su percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e altre iniziative di orientamento, destinati agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionalizzante degli I.T.S. *Academy* e dei percorsi I.F.T.S., come anche su progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per la conoscenza del P.N.R.R. e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo [comma 2, lettera a)];
- programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo degli I.T.S. *Academy* nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del P.N.R.R. [comma 2, lettera b)]; a tal fine, il Ministro dell'istruzione predispone un piano per la realizzazione, a partire dal 2022, degli I.T.S. *Academy* sul territorio nell'ambito di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS di aree tecnologiche ed ambiti diversi (comma 3);
- programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica [comma 2, lettera c)].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 12 del progetto di legge (*v. infra*) provvede al finanziamento dei programmi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 9, ora in esame, nel quadro del Fondo disciplinato dal medesimo art. 12. Quest'ultimo opera nel quadro delle risorse disponibili ed è soggetto a ripartizione per l'assegnazione delle risorse. Circa il comma 2, lettera a), e il comma 3, dunque, non si formulano osservazioni in quanto i relativi oneri sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa e presentano carattere di modulabilità sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Per quanto riguarda gli oneri connessi all'applicazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 2, andrebbe invece chiarito se gli stessi siano finanziati con il medesimo meccanismo sopra descritto, come sembrerebbe emergere dal testo, che tuttavia non esplicita tale circostanza.

ARTICOLO 10

Percorsi I.F.T.S.

Normativa vigente. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008. In particolare tali percorsi, programmati dalle regioni hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Si accede a tali percorsi con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico; l'accesso è consentito anche a coloro in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Infine, le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

La norma prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) siano conformati per superare il disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali e la carenza di figure professionali dotate di competenze digitali dei giovani e degli adulti (comma 1).

Vengono, quindi, indicati gli standard minimi dei percorsi I.F.T.S. programmati dalle regioni (comma 2):

- conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- strutturati in due semestri, per un totale di almeno 800 ore e articolati in moduli di varia durata;
- progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dalle strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi per il diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del D.lgs. n. 226/2005.

Infine, si conferma il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore da parte delle regioni, con verifiche finali condotte da commissioni d'esame (comma 3) e la previsione della definizione da parte delle regioni della modalità di costituzione delle commissioni e le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se dall'attività volta a "conformare" i percorsi IFTS alle nuove esigenze indicate dalla norma (ove non si tratti di una disposizione di carattere programmatico piuttosto che precettivo) derivino oneri e, in caso affermativo, se gli stessi gravino su amministrazioni pubbliche: si evidenzia, infatti, che la norma non indica espressamente i soggetti che dovranno provvedere all'anzidetta attività di conformazione.

ARTICOLI 11 e 12

Coordinamento nazionale e sistema di finanziamento

Le norme prevedono l'istituzione del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione che ne disciplina anche il funzionamento (articolo 11, commi 1 e 6).

Il Coordinamento nazionale è composto dai rappresentanti:

- dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la trasformazione digitale;
- della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
- delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- delle associazioni più rappresentative degli Istituti tecnici superiori ITS *Academy*.

Il Coordinamento nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale e provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR), nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Al coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

- consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli I.T.S. *Academy* nonché di soggetti pubblici e privati con rilevante interesse allo sviluppo del Sistema;
- proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante;

- attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. *Academy* e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;
- raccordo con i Ministeri della salute, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;
- consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le regioni accolgono il piano nazionale sopraindicato come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Inoltre, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore (articolo 12).

Il Fondo finanzia prioritariamente:

- la realizzazione degli I.T.S. *Academy*, per incrementare l'offerta formativa specie per gli obiettivi legati all'attuazione del P.N.R.R., nonché interventi per dotare gli istituti di nuove sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, per la formazione a distanza, e le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando [articolo 12, comma 2, lettera a)];
- le misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli I.T.S. *Academy*, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, attraverso la costituzione dei *campus* multiregionali e multisettoriali, nonché la previsione di borse di studio [articolo 12, comma 2, lettera b)];
- le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie [articolo 12, comma 2, lettera c)];
- l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il sistema di monitoraggio e la valutazione [articolo 12, comma 2, lettera d)].

La dotazione del Fondo è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006⁹. Una quota del Fondo è destinata a incrementare lo sviluppo degli I.T.S. *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi di specializzazione di I e II livello di cui all'articolo 5, anche nell'ambito dei patti federativi con le università sopra descritti (articolo 12, comma 3).

La norma richiamata (articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006), ai fini di un'efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi sul sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, dove confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 confluita nei fondi per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per

⁹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al DPCM 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori. Il Fondo è stato da ultimo incrementato di 35 milioni a decorrere dal 2020 e di 20 milioni (annui, si intende) a decorrere dal 2021.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Inoltre, la quota di risorse destinate agli I.T.S. *Academy* che hanno ottenuto l'accreditamento, inclusi nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni, viene assegnata direttamente alle relative Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 12, comma 4).

Le risorse sono assegnate, a regime, "sulla base della quota capitaria" nel rispetto del decreto che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo (articolo 12, comma 5).

Inoltre, con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti (articolo 12, comma 6):

- i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale, per i quali la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato;
- i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS. In tal senso, si prevede che il 70 per cento delle risorse sia assegnato agli ITS a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS previsti dai piani territoriali regionali; il restante 30 per cento delle risorse viene assegnato a titolo premiale, per gli ITS attivi in ciascuna regione che abbiano riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione.

Secondo il comma 7 "Resta fermo l'obbligo delle Regioni di cofinanziamento degli I.T.S. *Academy* accreditati ..., inclusi nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare".

In tal senso, la norma in esame sembrerebbe confermare la previsione contenuta all'articolo 12, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008 in cui si prevede che "ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo ... e della realizzazione dei percorsi [*di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts)*] ... l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo." Rispetto alla formulazione testuale vigente, la nuova formulazione testuale non richiama espressamente il riferimento alla finalità dell'ammissibilità alle risorse del fondo statale. Per lo svolgimento della loro missione, gli I.T.S. *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati (articolo 12, comma 8).

Infine, il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute (articolo 12, comma 9).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, si rileva preliminarmente che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e quasi tutte le spese hanno carattere di rimodulabilità. Tuttavia gli oneri di cui all'articolo 13, comma 3 (anagrafe degli studenti e banca dati nazionale), che gravano sul medesimo Fondo, non appaiono rimodulabili in quanto legati ad adempimenti obbligatori per interventi che non sono dimensionabili in funzione delle risorse disponibili: andrebbe quindi acquisita una quantificazione di tali oneri nonché la valutazione del Governo circa la complessiva congruità delle risorse del Fondo rispetto alle varie finalità cui lo stesso è destinato, tenendo conto degli elementi di rigidità della spesa sopra segnalati con riferimento all'art. 13, comma 3.

Ai predetti oneri (che gravano sul Fondo) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo – di identica denominazione – istituito dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria per il 2007: andrebbe chiarito se le risorse di quest'ultimo, omonimo, Fondo siano effettivamente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili.

Per quanto riguarda il comma 7, che prevede un cofinanziamento regionale obbligatorio – apparentemente quale condizione per l'accesso dei richiedenti al Fondo statale – si rammenta che la previsione riprende, con talune differenze testuali, quella già recata a legislazione vigente dal DPCM 25 gennaio 2008. Andrebbe quindi chiarito se la previsione ora in esame debba essere interpretata come mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non come obbligo che incombe in ogni caso sulle regioni. Nel primo caso infatti, la previsione non comporterebbe effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto le regioni potrebbero, facoltativamente, provvedervi nel quadro delle esistenti disponibilità e del rispetto dei vincoli di bilancio (cui la norma non deroga). Considerata, tuttavia la formulazione non univoca del testo, sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Infine, con riguardo al decreto di cui al comma 4, con il quale si dovrà, tra l'altro, definire i criteri per l'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'art. 14.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione). Al riguardo, si segnala che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento¹⁰, che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, come emerge da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle risorse anche per gli anni successivi.

ARTICOLI 13 e 14

Anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema

Normativa vigente. L'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 prevede l'attivazione presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, della banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Il successivo articolo 14 prevede un sistema di monitoraggio del ministero della pubblica istruzione dei piani di intervento. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, e vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

Le norme istituiscono l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. *Academy* e ai percorsi degli I.F.T.S presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca

¹⁰ In particolare, lo stanziamento del citato Fondo è pari a 68.355.436 euro per il 2021, a 48.355.436 euro per il 2022 e a 48.355.436 euro per il 2023.

educativa (INDIRE) secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (articolo 13, comma 1).

Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore¹¹, operante presso l'INDIRE, sono aggiornati in relazione a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione. Inoltre, la banca dati si coordina e integra con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento (articolo 13, comma 2).

Alle spese si provvede con le risorse stanziare dal fondo di cui all'articolo 12; inoltre, si conferma la possibilità di ricorrere anche alle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi (articolo 13, comma 3).

Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione¹² è aggiornato, in conformità con quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, che definisce, altresì, gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai Capi I e II della presente legge (articolo 14).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'articolo 13 si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 12, circa la necessità di una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo art. 13, comma 3, e una valutazione di congruità delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore rispetto al complesso delle attività finanziate.

Per quanto attiene all'art. 14, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'"aggiornamento" del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione nonché la definizione dei relativi indicatori, andrebbe chiarito il coordinamento di tale previsione con il comma 6 dell'art. 12, che rinvia al decreto di riparto cui al comma 4 dello stesso articolo 12 la definizione dei criteri per l'organizzazione e il finanziamento del medesimo sistema. Per entrambi i decreti, che si configurano come fonti secondarie, andrebbe altresì confermato che la relativa disciplina non possa in ogni caso determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 13 dispone che alle spese relative all'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S.

¹¹ di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

¹² di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Academy e alla banca dati nazionale previste dal medesimo articolo 13 si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 12 e che a tali spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli I.T.S. Academy e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. In proposito, poiché l'attuazione della disposizione in esame, come peraltro sembra evincersi dal suo tenore letterale, dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario procedere alla quantificazione degli stessi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009¹³, e prevedere che ai relativi oneri si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, sempre che tale utilizzo non comprometta la realizzazione delle finalità del fondo stesso, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per l'omonimo fondo disciplinato a legislazione vigente.

Su tali aspetti, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLI 15 e 16

Disposizioni finali

La norma prevede che nella fase transitoria del primo biennio di applicazione, in relazione all'immediata attuazione agli impegni assunti con il P.N.R.R., si intendono accreditati tutti gli I.T.S. che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva (articolo 15).

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono adottate le linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento di cui alla presente legge, comprendenti anche la previsione di attualizzazione degli statuti delle Fondazioni I.T.S. Academy. Il mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto, nei termini da esso previsti, comporta la revoca dell'accreditamento.

Infine, si dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (articolo 16).

¹³ In particolare il citato articolo 17, comma 1, dispone che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri".

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che, nel primo biennio di applicazione delle norme, debbano intendersi accreditati gli I.T.S. in possesso di determinati requisiti. Non vengono peraltro definite le modalità e le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei medesimi requisiti. In proposito appare utile acquisire un chiarimento: ciò con specifico riguardo alla possibilità per gli istituti medesimi di accedere, in virtù dell'accREDITAMENTO disposto in via automatica (benché con effetto limitato alla fase transitoria) dalla norma in esame, ad eventuali benefici non definiti entro limiti massimi di spesa (quali quelli di cui all'art. 4, comma 9), con conseguenti possibili effetti finanziari.